

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA DELLA FONDAZIONE N . 12 DEL 3 LUGLIO 2023

INDICE

	Art. 1 – Oggetto e Finalità
	Art. 2 – Definizioni
	Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	Art. 5 – Notificazione preventiva al garante
	Art. 6 – Responsabile del trattamento interno
Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	Art. 8 – Accesso ai sistemi e credenziali di accesso
	Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
	Art. 10 – Obblighi degli operatori
Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta	Art. 12 – Diritti dell'interessato
	Art. 13 – Sicurezza dei dati
Art. 14 – Cautele da adottare per i dati videoripresi	Art. 15 – Procedura per l'accesso alle immagini
	Art. 16 – Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento:

- a. disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dalla Fondazione _Pula Cultura Diffusa_ nell'ambito del territorio dell'Area Archeologica di Nora - Pula_, nonché i trattamenti dei dati e delle immagini nel rispetto della normativa vigente
- b. garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell' impianto di videosorveglianza nel territorio dell'Area Archeologica di Nora, si svolga nell'ambito delle funzioni istituzionali, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- c. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali, residenti in aree protette, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi cartacei o elettronici, anche automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "Titolare del trattamento dei dati", la Fondazione Pula Cultura Diffusa, nella persona della Presidente Maria Efisia Contini cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "Responsabile del trattamento dati", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dati (in caso di personalità giuridica);
- g. per "interessato" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a determinati soggetti in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l. per "immagine", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di un ambiente, di una cosa o di una persona;
- m. per "videosorveglianza", l'attività di vigilanza di luoghi e beni anche a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti strategicamente posizionate, in grado di assicurare la trasmissione di immagini;
- n. per "garante" l'autorità istituita dalla Legge 31/01/1996 n. 675 poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51).

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza con applicazione software centralizzata, i cui monitor, per la visione delle immagini riprese dalle telecamere, sono posizionati presso _l'area fronte biglietteria dell'area archeologica.
2. Le finalità del suddetto impianto, sono:
 - a) prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico posto sotto la tutela della Fondazione Pula Cultura Diffusa__;
 - b) il controllo di determinate aree;
 - c) garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite dai compiti di istituto, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy". L'impianto di videosorveglianza non sarà utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Fondazione Pula Cultura Diffusa, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile del trattamento interno

1. L'Incaricato Responsabile Dott.ssa Clara Pili o un suo delegato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Responsabile o suo Incaricato procede anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
3. Il Responsabile Dott.ssa Clara Pili custodisce le chiavi per l'accesso ai locali, degli armadi per la conservazione delle registrazioni su supporto informatico (back up), nonché le credenziali di accesso per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile Dott.ssa Clara Pili designa e nomina gli Incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli Incaricati andranno nominati tra gli addetti C1 e A1_ che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei

dati, previa debita formazione e aggiornamento continuo.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e credenziali di accesso

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile Dott.ssa Clara Pili e agli Incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di credenziali di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, per consentire al Responsabile Dott.ssa Clara Pili di effettuare i controlli sul corretto utilizzo del sistema.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini della autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. La Fondazione_Pula Cultura Diffusa nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Regolamento sulla protezione dei dati personali (679/2016).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i suoi diritti di accesso ai dati personali e ad altri diritti in applicazione del GDPR e del D.lg 101/2018.

2. In relazione al trattamento dei dati personali di cui al comma 1 l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile Dott.ssa Clara Pili e del Responsabile della Protezione Dati (RPD) oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del Responsabile Dott.ssa Clara Pili, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 - g. può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - h. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 - i. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 - j. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile Dott.ssa Clara Pili anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

- 1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
- 3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa della Fondazione Pula Cultura Diffusa, in un luogo chiuso al pubblico, a cui possono accedere esclusivamente il Responsabile _ Dott.ssa Clara Pili e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 14 – Cautele da adottare per i dati videoripresi

- 1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotati di serratura, apribile solo dal Responsabile Dott.ssa Clara Pili e dagli Incaricati del trattamento dei dati.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6.

Art. 15 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno e l'ora in cui potrà visionare e/o ritirare le immagini che interessano.

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.